RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 60

Funzionamento

Il Consiglio nazionale forense pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 59 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto n. 37 del 1934, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del Consiglio nazionale forense resi ai sensi dell'articolo 59, comma 1, hanno natura di sentenza. Il controllo contabile e della gestione e' svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio e' presieduto dal componente piu' anziano per iscrizione. Il Consiglio nazionale forense puo' svolgere la propria attivita' non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	III — Consiglio nazionale forense
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-60-funzionamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it